



COMUNE DI PALMA CAMPANIA
(Provincia di Napoli)

^^^

www.comune.palmacampania.na.it
ici@pec.comunepalmacampania.it

Prot. n. _____
del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

3° SETTORE: Economico Finanziario

RESPONSABILE: dott. D. Montanino

OGGETTO:	Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 22/12/2011, n. 214, come ulteriormente integrato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/04/2012, n. 44, nonché come nuovamente modificato dall'art. 1, comma 380, dalla legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Articoli 1 e 2 del D.L. 21/05/2013, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18/07/2013, n. 85. Articoli 1 e 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102. Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a partire dal 2012 fino al 2014 incluso, fissandone l'applicazione a regime al 2015;
- che l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 22/12/2011, n. 214 (*S.O. n. 276/L alla GURI n. 300 del 27/12/2011*), come ulteriormente integrato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26/04/2012, n. 44, nonché come nuovamente modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplina l'applicazione di tale imposta;
- che l'IMU ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- che la sua base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1-3-5 e 6 del predetto decreto legislativo e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

VISTO:

- che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 per il periodo dell'anno che si protrae tale destinazione;
- che, solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- che per quanto introdotto dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (legge 24/12/2012, n. 228):

→ con la lettera a) è stata soppressa l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;

→ con la lettera f) è stata stabilita l'intera attribuzione allo Stato del gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;

→ con la lettera g) è consentito ai Comuni di poter aumentare l'aliquota base per i predetti immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, sino a 0,30 punti percentuali, con gli effetti che l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai Comuni;

PRECISATO:

- che a decorrere dal 1° Gennaio 2012 non sono più in vigore le seguenti disposizioni:
 - l'art. 1 del D.L. 27/05/08, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24/07/08, n. 126 (*legge Berlusconi – esenzione prima casa*);
 - a) il comma 3 dell'art. 58 e le lettere d), e) (*comodato d'uso in uso gratuito ai parenti in linea retta*) ed h) del comma 1 dell'art. 59 del D.L.vo 446/97;
 - b) l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 ed il comma 4 dell'art. 9 del D.L.vo 23/2011;
 - c) il comma 1 *bis* dell'art. 23 del D.L. 207/08, convertito con modificazioni dalla legge 14/09;
 - d) i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* dell'art. 7 del D.L. 70/11, convertito con modificazioni dalla legge 106/11;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/01 n. 488, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296 (*finanziaria 2007*), il quale prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, che ha prorogato al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 1 del D.L. 21/05/2013, n. 54, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18/07/2013, n. 85, con il quale è stato sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta in questione per le seguenti categorie di immobili:

- ✓ abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità egli IACP;
- ✓ terreni agricoli e fabbricati rurali di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO:

- ✓ l'art. 1 del citato D.L. 102/2013 che stabilisce l'esenzione per quest'anno della prima rata per le anzidette categorie di immobili;
- ✓ il successivo art. 2 che sancisce che non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 504/92, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

VISTO il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 16/11/1998, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 20/07/2012;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito col predetto regolamento, tenendo comunque presente la necessità di assicurare i dovuti equilibri di bilancio, di dover determinare le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno corrente, considerando come abitazioni principali anche quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;

PRECISATO che, per quanto previsto dall'art. 8 del ripetuto D.L. 102/2013, per il solo anno 2013, l'efficacia dei provvedimenti relativi all'IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito istituzionale internet del Comune;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di determinare, per tutto quanto esposto in narrativa, per l'anno 2013 le aliquote ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Di stabilire, quindi, che per il periodo d'imposta anno 2013 vengano applicate le seguenti aliquote:
 - ✓ 0,60 per cento per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per le relative pertinenze, con la detrazione di € 200,00 e con la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non potrà superare l'importo massimo di € 400,00*);
 - ✓ 0,90 per cento per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ad esclusione degli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D;
 - ✓ 1,06 per cento (quota statale 0,76 per cento e quota comunale 0,30 per cento), per gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D.
3. Di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti successivi e consequenziali, anche in ordine alla pubblicazione ed informazione del contenuto del presente provvedimento.

Visto, si approva il suesposto schema di deliberazione e si propone la sua presentazione alla Giunta Municipale, quale proposta di deliberazione ai fini della predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2013, per il successivo inoltro al Consiglio Comunale per quanto di competenza.

Palma C., li _____

IL SINDACO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del Settore Economico Finanziario

Visto: si approva.

IL SINDACO